

A.S.S.A.M.
Agenzia per i Servizi nel Settore Agroalimentare delle Marche
Servizio Fitosanitario Regionale

DETERMINA DEL DIRIGENTE N.

3

DEL

17/01/2013

OGGETTO: D.M. 7/02/2011– Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae pv. actinidiae* (PSA); Dec. 2012/756/UE - Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di *Pseudomonas syringae pv. actinidiae* (PSA) – Individuazione e delimitazione di area contaminata e di zona di sicurezza e annullamento della D.D. n° 662 del 13/09/2011 - Servizio Fitosanitario Regionale - C. O. Servizi di Consulenza specialistica, certificazione, controllo, vigilanza e laboratorio. Anno 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 11 del 16/01/1995 di istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTA la L.R. n. 9 del 14/01/1997 di istituzione dell’ASSAM;

PRESO ATTO che l’articolo 25, comma 5, della L.R. n. 9 del 14/01/1997 assegna il Servizio Fitosanitario Regionale di cui alla L.R. 16/01/1995, n.11 all’ASSAM;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ASSAM, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 3424 del 23/12/1997;

VISTO il Decreto dell’Amministratore Unico ASSAM n° 142 del 30 novembre 2012 recante per oggetto: legge Regionale n°9 del 14.01.1997 – Nuova formulazione regolamento organizzazione Centri Operativi dell’ A.S.S.A.M.;

VISTO il D.L.vo n. 214 del 19/08/2005 e ss.mm “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;

VISTO il D.M. 7/02/2011 - Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da *Pseudomonas syringae pv. actinidiae* (PSA);

VISTA la Dec. 2012/756/UE - Misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di *Pseudomonas syringae pv. actinidiae* (PSA) – Individuazione e delimitazione di area contaminata e di zona di sicurezza

CONSIDERATI i risultati del monitoraggio effettuato nel territorio marchigiano dal Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM, relativamente alla presenza di PSA nell’anno 2012;

RITENUTO di definire lo stato fitosanitario del territorio marchigiano in relazione al PSA al fine di adottare specifiche misure fitosanitarie nelle aree contaminate;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, predisposto dal responsabile del Centro Operativo Fitosanitario - Servizi di Consulenza specialistica, certificazione, controllo, vigilanza e laboratorio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, determinare in merito;

DETERMINA

- di annullare la D.D.n°662 del 13/09/2011 sostituendola con il presente atto;

- di rendere noto che è stata accertata la presenza di piante di *Actinidia chinensis* infette da PSA in alcune aree del territorio della regione Marche;
- di dichiarare, ai sensi dell'art.5 del D.M. 7/02/2011, area contaminata da PSA, la superficie coltivata ad *Actinidia chinensis*, ricadente nel territorio del Comune di Ortezzano (FM) - FOGLIO 6 particelle 146-148-149 e FOGLIO 7 particelle 62-64-70-308-310 - indicata negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente atto;
- di dichiarare, ai sensi dell'art.5 del D.M. 7/02/2011, zona di sicurezza, l'area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata, e area delimitata, la zona comprendente l'area contaminata e la relativa zona di sicurezza, come indicato negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente atto;
- di considerare, ai sensi dell'art.5 del D.M. 7/02/2011 indenni tutte le rimanenti zone del territorio regionale;
- di effettuare nelle aree contaminate monitoraggi sistematici e prescrivere adeguati trattamenti e misure fitosanitarie che prevedono, nel caso di presenza di cancri nella pianta, l'asportazione delle parti colpite con taglio da effettuare ad almeno 70 cm dalla parte colpita, la capitozzatura, l'estirpazione delle piante colpite o dell'intero appezzamento, in funzione del rischio fitosanitario;
- che il materiale risultante dagli interventi cesori qui sopra prescritti venga distrutto mediante interrimento profondo in loco o mediante bruciatura purchè nel rispetto di altre normative vigenti;
- di effettuare nelle zone di sicurezza monitoraggi intensivi durante la stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento della malattia e in quella successiva;
- di stabilire che il passaporto delle piante di cui alla Dec. 2012/756/UE ha valore anche di etichettatura ai sensi del D.M. 7/02/2011 fermo restando gli obblighi e le disposizioni previsti in tale norma;

Ai sensi della Dec.2012/756/UE, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (PSA), i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e il polline vivo di *Actinidia* spp. possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da passaporto delle piante. Le ditte ricadenti nel territorio marchigiano che intendono produrre e commercializzare detti materiali devono richiedere autorizzazione all'uso del passaporto al Servizio Fitosanitario Regionale Assam. Il rilascio dell'autorizzazione viene effettuato nel rispetto delle disposizioni della citata decisione comunitaria, nonché del D.M: del 7/02/2011, sia nelle zone indenni sia nei luoghi o siti di produzione indenni da PSA.

Per quanto non specificamente indicato valgono le misure fitosanitarie definite dal D.M. 7/02/2011 e dalla Dec. 2012/756/UE.

Al Servizio Fitosanitario Regionale è affidato il compito di verificare la corretta applicazione delle disposizioni impartite.

Chiunque non ottemperi alle misure ufficiali, indicate nella presente determina, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lvo del 19/8/2005 n. 214.

La presente determina va pubblicata per estratto sul B.U.R.M. ai sensi dell'art. 4, 2° comma, della Legge Regionale 28/7/2003, n. 17 – “Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi”, nonché inoltrata almeno a mezzo e-mail al Servizio Fitosanitario Centrale, al Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca e alle Posizioni funzione delle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche.

Il presente atto non è soggetto a controllo.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

La presente determina è composta di n. 4 facciate, comprensive del documento istruttorio e di n.2 allegati.

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale n. 11 del 16/01/1995 di istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale.
- Legge Regionale n. 9 del 14/01/1997 di istituzione dell'ASSAM.
- D.L.vo n. 214 del 19/08/2005 e ss.mm.“Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
- D.M. 7/02/2011 - Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae pv. actinidiae* (PSA);
- Dec. 2012/756/UE - misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae pv. actinidiae* (PSA)

La Regione Marche con L.R. 16/01/1995, n. 11 ha istituito il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR). Successivamente con L.R. 14/01/1997, n. 9 ha istituito l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) assegnandole il Servizio Fitosanitario Regionale ed i relativi compiti. Le competenze fondamentali del Servizio Fitosanitario Regionale sono elencate nel Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 214. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Decreto 7 febbraio 2011 (DM) ha emanato misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae pv. actinidiae* (PSA) sull'intero territorio della Repubblica Italiana, affidando ai Servizi Fitosanitari Regionali le azioni di controllo.

Inoltre la Comunità europea ha stabilito con Dec. 2012/756/UE prescrizioni specifiche per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di polline vivo e materiale vegetale destinato alla piantagione, ad eccezione delle sementi, per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae pv. actinidiae* (PSA). Il cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae pv. actinidiae* è una malattia estremamente pericolosa per la coltura dell'actinidia e si diffonde nell'ambiente in maniera epidemica. In ottemperanza al DM, il Servizio Fitosanitario Regionale deve eseguire monitoraggi sistematici volti ad accertare la presenza del batterio sulle piante appartenenti al genere *Actinidia spp* mediante ispezioni visive delle piante e, se del caso, mediante appropriate analisi batteriologiche.

Dalle indagini effettuate nel corso dell'anno 2012 è stata riscontrata la presenza di *Pseudomonas syringae pv. actinidiae*, agente del cancro batterico dell'actinidia, in impianti di *Actinidia chinensis*, ricadenti nel territorio del Comune di Ortezzano (FM). Ciò rende necessaria la modifica dello stato fitosanitario del territorio regionale con l'individuazione e la delimitazione di area contaminata, area di sicurezza e area indenne.

Inoltre, per agevolare la procedura di autorizzazione in materia vivaistica con modalità unica fra le due normative ad oggi in vigore, il SFR-Assam ritiene utile stabilire che il passaporto delle piante, in base alla DEC. 2012/756/UE ha valore anche di etichettatura ai sensi del D.M. 7/02/2011.

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di annullare la D.D.n°662 del 13/09/2011 sostituendola con il presente atto;
- di rendere noto che è stata accertata la presenza di piante di *Actinidia chinensis* infette da PSA in alcune aree del territorio della regione Marche
- di dichiarare, ai sensi dell'art.5 del D.M. 7/02/2011, area contaminata da PSA, la superficie coltivata ad *Actinidia chinensis*, ricadente nel territorio del Comune di Ortezzano (FM) - FOGLIO 6 particelle 146-148-149 e FOGLIO 7 particelle 62-64-70-308-310 - indicata negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente atto;
- di dichiarare, ai sensi dell'art.5 del D.M. 7/02/2011, zona di sicurezza, l'area di raggio di 500 metri intorno all'area contaminata, e area delimitata, la zona comprendente l'area contaminata e la relativa zona di sicurezza, come indicato negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente atto;
- di considerare, ai sensi dell'art.5 del D.M. 7/02/2011 indenni tutte le rimanenti zone del territorio regionale;
- di effettuare nelle aree contaminate monitoraggi sistematici e prescrivere adeguati trattamenti e misure fitosanitarie che prevedono, nel caso di presenza di cancri nella pianta, l'asportazione delle parti colpite con taglio da effettuare ad almeno 70 cm dalla parte colpita, la capitozzatura, l'estirpazione delle piante colpite o dell'intero appezzamento, in funzione del rischio fitosanitario;

- che il materiale risultante dagli interventi cesori qui sopra prescritti venga distrutto mediante interrimento profondo in loco o mediante bruciatura purchè nel rispetto di altre normative vigenti;
- di stabilire che il passaporto delle piante di cui alla Dec. 2012/756/UE ha valore anche di etichettatura ai sensi del D.M. 7/02/2011 fermo restando gli obblighi e le disposizioni previsti in tale norma;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)



REGIONE MARCHE
Servizio Fitosanitario Regionale
Decreto 7 febbraio 2011
Aree contaminate - Zone di sicurezza
Pseudomonas syringae pv. *actinidiae*



● Zone contaminate

REGIONE MARCHE

Servizio Fitosanitario Regionale

Decreto 7 febbraio 2011

Aree contaminate - Zone di sicurezza

Pseudomonas syringae pv. *actinidiae*

scala 1:10000

